

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo - Presidente -

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere - Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE

R.P.J.O., rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO VENTURINI, nel cui studio in Milano, via Montebello n. 24, è elettivamente domiciliato;

- ricorrente -

contro

CARGEAS ASSICURAZIONI SPA, in persona dell'A.D. pro tempore sig. P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. COSTANZA 27, presso lo studio dell'avvocato LUCIA MARINI, che la rappresenta e difende;

- controricorrente - nonché contro M.L., B.I.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 5275/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/3/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28/11/2018 la Corte d'Appello di Milano, in parziale accoglimento dei gravami interposti dal sig. R.P.J.O. - in via principale - e dalla società Ubi Assicurazioni s.p.a. - in via incidentale - e in conseguente parziale riforma della pronuncia Trib. Milano n. 11542 del 2016 ha rideterminato in diminuzione la somma liquidata dal giudice di prime cure in favore del primo a titolo di risarcimento del danno biologico - temporaneo e permanente - subito in conseguenza dell'investimento sulle strisce pedonali da parte dell'autovettura Nissan Almera condotta dalla proprietaria sig. B.I. avvenuto il (OMISSIS), con condanna alla restituzione alla predetta compagnia assicuratrice delle somme dalla medesima già versate in eccedenza, con interessi compensativi e legali.

Avverso la suindicata pronuncia della corte di merito il R.P. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

Resiste con controricorso la società Cargeas Assicurazioni s.p.a. (già Ubi Assicurazioni s.p.a.), che ha presentato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con conclusioni scritte del 16/2/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del 2 motivo, con assorbimento del 3 e del 4 e rigetto del 1 motivo.

Motivi della decisione

Con il 2 motivo denuncia "violazione e falsa applicazione" dell'art. 2056 c.c., artt. 1, 3, 4, 35, 38 Cost., D.L. n. 857 del 1976, art. 4 (conv. in L. n. 39 del 1977), in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente affermato che non ha fornito alcuna prova in ordine all'"attività lavorativa svolta all'epoca del sinistro", ritenendo non dovuto alcun risarcimento da lesione della propria capacità lavorativa specifica, viceversa dedotta e dimostrata, tenuto d'altro canto in considerazione che anche il disoccupato ha diritto al risarcimento di tale voce di danno.

Con il 3 motivo denuncia "violazione e falsa applicazione" dell'art. 2056 c.c., artt. 35, 38 Cost., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente affermato che, non provata l'incapacità specifica, non ha diritto nemmeno al risarcimento del danno futuro da incapacità lavorativa generica.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Risponde ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che all'interno del risarcimento del danno alla persona il danno da riduzione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia (in quanto lesione di un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto in una risarcibile quale danno biologico (v. Cass., 25/8/2014, n. 18161; Cass., 6/8/2004, n. 15187).

Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è viceversa generalmente ricondotto nell'ambito non già del danno biologico bensì del danno patrimoniale (cfr. in particolare Cass., 9/8/2007, n. 17464 e Cass., 27/1/2011, n. 1879), precisandosi peraltro al riguardo che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (v. Cass., 25/8/2006, n. 18489, Cass., 8/8/2007, n. 17397, e Cass., 21/4/2010, n. 9444).

Recentemente si è da questa Corte prospettato che allorquando trattisi di postumi di lieve entità, o comunque manchino elementi concreti dai quali desumere una incidenza della lesione sulla attività di lavoro attuale o futura del soggetto leso, vanno escluse l'esistenza e la risarcibilità di qualsiasi danno da riduzione della capacità lavorativa, mentre va privilegiato un meccanismo di liquidazione (quello del danno alla salute) idoneo a cogliere, nella sua totalità, il pregiudizio subito dal soggetto nella sua integrità psico-fisica (v. Cass., 24/2/2011, n. 4493).

Si al riguardo peraltro sottolineato come la circostanza che i postumi permanenti di lieve entità, non essendo idonei ad incidere sulla capacità di guadagno, non pregiudichino la capacità lavorativa e rientrino nel danno biologico come menomazione della salute psicofisica della persona, non significa che il danno biologico "assorba" anche la menomazione della generale attitudine al lavoro, giacchè al danno alla salute resta pur sempre estranea la considerazione di esiti pregiudizievoli sotto il profilo dell'attitudine a produrre guadagni attraverso l'impiego di attività lavorativa.

Gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso possono pertanto consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante laddove vengano ad eliminare o a ridurre la capacità di produrre reddito (cfr. Cass., 24/2/2011, n. 4493).

A tale stregua vanno al danneggiato risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica) ma anche i danni gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità, affettante il danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito.

In tale ipotesi l'invalidità subita dal danneggiato in conseguenza del danno evento lesivo si riflette infatti comunque in una riduzione o perdita della sua capacità di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante.

Va pertanto escluso che il danno da incapacità lavorativa generica non attenga mai alla produzione del reddito e si sostanzi sempre e comunque in una menomazione dell'integrità psicofisica risarcibile quale danno biologico, costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto (cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908).

La lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini, può invero costituire anche un danno patrimoniale, non ricompreso nel danno biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano inciso o meno sulla sua capacità lavorativa specifica (cfr. Cass., 16/1/2013, n.

Il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette infatti automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza.

A tale stregua, nel caso in cui la persona che abbia subito una lesione dell'integrità fisica già eserciti un'attività lavorativa e il grado d'invalidità permanente sia tuttavia di scarsa entità (c.d. "micropermanenti"), un danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale (v. Cass., 18/9/2007, n. 19357, che ha confermato la sentenza di merito la quale, in base ad adeguata motivazione, aveva escluso che le lesioni subite dal danneggiato in sinistro stradale - determinanti un'incapacità lavorativa specifica dell'1% fossero idonee a ripercuotersi negativamente nell'esplicazione dell'attività di avvocato dal medesimo svolta e a determinare la lamentata diminuzione dei suoi redditi; Cass., 7/8/2001, n. 10905).

Si è altresì precisato che l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrando nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (v. Cass., 12/6/2015, n. 12211).

Si è da questa Corte altresì precisato che un danno patrimoniale risarcibile può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un'occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all'invalidità permanente che proiettandosi appunto per il futuro verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima al momento in cui questa inizierà a svolgere un'attività remunerata, in ragione della riduzione della capacità lavorativa conseguente alla grave menomazione cagionata dalla lesione patita, da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto dell'età della vittima stessa, del suo ambiente sociale e della sua vita di relazione (v. Cass., 30/11/2005, n. 26081; Cass., 18/5/1999, n. 4801. E, da ultimo, Cass., 4/11/2020, n. 24481).

Tale danno spetta a soggetto già percettore di reddito da lavoro, ma anche a chi non lo sia mai stato (es., casalinga: cfr. Cass., 12/9/2005, n. 18092) o non sia ancora in età non lavorativa (v., con riferimento al minore, Cass., 17/1/2003, n. 608), ovvero versi in concreto in una condizione lavorativa caratterizzata da carattere saltuario (v. Cass., 25/8/2020, n. 17690) o al momento del sinistro sia disoccupato e perciò senza reddito (v. Cass., 7/8/2001, n. 10905), potendo in tal caso escludersi il danno da invalidità temporanea ma non anche il danno collegato all'invalidità permanente che proiettandosi nel futuro verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima.

Mentre la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito

effettivamente perduto dalla vittima (v., da ultimo, Cass., 12/10/2018, n. 25370), in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto o non ancora goduto dalla vittima può applicarsi il criterio del triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale (v. Cass., 25/8/2020, n. 17690; Cass., 12/10/2018, n. 25370, ove si fa richiamo all'art. 137 cod. ass.; Cass., 27/11/2015, n. 24210; Cass., 17/1/2003, n. 608).

Orbene, i suindicati sono rimasti dalla corte di merito invero disattesi nell'impugnata sentenza.

In particolare là dove, nel ritenere dall'odierno ricorrente ed allora appellato non provata la "dichiarata attività di autista", risulta da tale giudice affermato che "il danneggiato non ha fornito alcuna prova dell'attività lavorativa svolta all'epoca del sinistro, dalla quale avrebbe percepito una retribuzione, che pur se minima e non fiscalmente documentata, avrebbe consentito il ricorso al criterio della liquidazione del danno sulla scorta del triplo della pensione sociale".

Della medesima, assorbiti il 1^a e il 4^a motivo (con i quale il ricorrente denuncia, rispettivamente, "violazione e falsa applicazione" dell'art. 2054 c.c., art. 138 Cod. ass. in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonché "omesso esame" di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nonché "violazione e falsa applicazione" dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 2^a e il 3^a motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021. Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021